



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 181 del 13/12/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 2640

Rimodulazione addizionale regionale all'IRPEF periodo di imposta 2013.

L'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Finanze riferisce:

visti l'art. 28, comma 1, DL 6 dicembre 2011 n°201, l'art. 6, D.Lgs. 68 del 6 maggio 2011 come modificato dal DL. 13 agosto 2011 n°138 convertito in L. 14 settembre 2011 n°148;

per le esigenze del bilancio regionale, in specie per concorrere alla copertura dei disavanzi sanitari, è stato necessario in passato l'innalzamento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, nell'ambito delle misure massime previste dall'art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, e l'innalzamento dell'aliquota dell'Irap;

premessi i positivi risultati dei Tavoli di verifica sanitari di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è possibile procedere ad un abbattimento delle imposte regionali, sia pur minimo, dati i contestuali tagli sui trasferimenti erariali di cui al DL 78/2010 convertito in Legge ed al DL 95/2012 convertito in Legge;

la variazione di aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef/Ire deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore; infatti il termine entro cui pubblicare sulla Gazzetta ufficiale il provvedimento di variazione dell'aliquota, di cui al comma 3 dell'art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, originariamente fissato al 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione della variazione, è stato posposto al 31 dicembre per effetto del comma 70, art. 2, D.L. 3/10/2006 n° 262, convertito in legge;

il comma 3 dell'art. 50 del D.Lgs.446 del 15 dicembre 1997 qualifica l'atto della Regione con cui si varia l'aliquota dell'addizionale regionale Irpef, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, come "provvedimento";

le norme di variazione dell'addizionale regionale all'Irpef/Ire sono previste nell'ambito delle norme di accompagnamento al bilancio di previsione 2013; ma è possibile che i tempi di promulgazione delle norme regionali non consentano la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per tempo, rispetto al termine di pubblicazione nella stessa Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2012.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento, ai sensi della vigente legge di contabilità regionale, art. 79 comma 5 L.R. 28/2001, comporta implicazioni di natura finanziaria consistenti in diminuzione delle entrate del bilancio

di previsione 2013, che trovano copertura nell'ambito degli equilibri di bilancio preventivo 2013.

L'Assessore, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. j) e lett. k) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio Finanze.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di fare propria la proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione;

2) A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
- d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;
- e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.

3) In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 (Determinazione dell'imposta) del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, entro il 31 dicembre 2012, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F.Pellegrino Dott. Nichi Vendola

Atti regionali
